



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 23.10.2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 8741/2012 R.G.

tra

G.M.G. Serramenti s.n.c. di Giulio Morgillo & C. in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Zaza d'Ausilio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti

opponente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, che agisce anche in qualità di mandatario della SCCI Spa con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2014 0000313259000, notificato in data 18.03.2014, per l'importo di euro 1.935,78 a titolo di note di rettifica modelli DM 10 relative al periodo da giugno ad ottobre del 2012 in relazione alla posizione dei lavoratori Sgambato Franco, Morgillo Gennaro e Nesplyak Tetyana.

A sostegno dell'opposizione deduceva che la rettifica operata dall'Inps nasceva da un mero errore materiale commesso nella compilazione dei DM nei quali era stato indicato erroneamente, come

tipologia contrattuale, per i primi due lavoratori, tempo pieno in luogo di part time e per il terzo lavoratore, tempo pieno in luogo di part time- apprendistato.

Concludeva chiedendo di accertare che nulla è dovuto in relazione all'avviso di addebito e per l'effetto annullarlo; con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Resiste l'Inps come da memoria in atti.

Il Tribunale osserva.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'avviso di addebito n. 328 2014 0000313259000, è stato notificato in data 18.03.2014, dunque, considerato che il ricorso è stato depositato in data 28.04.2014 l'opposizione avverso il merito della pretesa in quanto il ricorso è stato depositato nel termine di gg 40 dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art.46 D.lgs 46/99.

Sempre in via preliminare, va rilevato che il credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto scaturisce da note di rettifica emesse dall'Inps in relazione ai modelli DM 10, inviati dall'azienda in relazione ai lavoratori indicati, per il periodo da giugno ad ottobre del 2012, a titolo di differenze retributive per adeguamento ai minimali di legge e per differenze di aliquote contributive.

E' noto che, in tema di riparto dell'onere della prova, il giudizio di opposizione ad avviso di addebito – in virtù dell'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione dei contributi a mezzo cartella esattoriale ai sensi del disposto di cui al comma 14, art.30 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122 - in nulla immuta rispetto alle ordinarie regole in tema di onere della prova nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Da tale considerazione scaturisce la conferma del principio dell'onere a carico del creditore-opposto di provare la sussistenza del credito, sia la sua quantificazione, spettando al debitore-opponente la prova delle circostanze modificative o estintive della pretesa creditoria dell'Istituto.

Diversamente, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 5137 del 09/03/2006).

Dunque, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota relativa all'agevolazione contributiva apprendistato ed il rispetto dei minimi retributivi incombeva in capo all'opponente.

Ebbene, l'opponente nulla ha provato a fondamento dell'asserito "errore materiale" nella compilazione dei modelli DM 10, atteso che il mancato rispetto dei minimi retributivi è stato rilevato dall'Inps dall'esame dei modelli Uniemens relativi ai dipendenti ed, inoltre, quanto al lavoratore Nesplyak Tetyana, la società non ha chiesto l'autorizzazione all'Inps per il godimento dell'agevolazione contributiva ex art.22 co.1 legge 183/2011.

Inoltre, nei modelli Unimens, relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto del 2012, per i dipendenti Morgillo e Sgambato, inquadrati part time, sono stati indicati i giorni lavorati invece che le ore (cfr.doc. in atti).

Pertanto, l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'opposizione;

Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese, oltre Iva e cpa, se dovute

Così deciso in S. M .C .V. addì 23.10.2019

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)